

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1504) *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(484) **BUCCIERO**: *Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*

BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) Pag. 7, 9
BUCCIERO (*AN*) 3, 5, 7 e *passim*
CIRAMI (*CCD*) 8, 9
FLICK, *ministro di grazia e giustizia*... 5, 8, 9
FOLLIERI (*PPI*) 7
GASPERINI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 8
GRECO (*Forza Italia*) 7, 8
MILIO (*Misto*), *relatore alla Commissione* . 2, 3, 5 e *passim*
RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 8
SCOPELLITI (*Forza Italia*) 7, 8

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO: Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati», già approvato dalla Camera dei deputati, e «Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati», d'iniziativa del senatore Bucciero.

Come i colleghi ricorderanno, i provvedimenti in titolo sono già stati esaminati dalla Commissione in sede referente. In detta sede è stata già svolta la relazione, seguita dalla discussione generale e dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo, con la predisposizione di un testo unificato.

In data 11 marzo 1997 il Presidente del Senato ha disposto il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede redigente. Riprendiamo quindi la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di considerare come testo base per la presentazione degli emendamenti quello varato dalla Commissione in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ai fini del coordinamento del testo presento i seguenti emendamenti aventi carattere puramente formale:

Al comma 1, sostituire la parola: «inserire» con le altre: «è inserito».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Art. 4. - (Competenze e termini)».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «al presente decreto» con le altre: «alle presenti norme».

5.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A annessa alla presente legge».

6.1

IL RELATORE

Sopprimere la cifra: «2».

8.2

IL RELATORE

Annesso

Inserire la tabella A alla fine del disegno di legge, con il titolo: «Annesso (Art. 6)».

Nella medesima tabella, dopo le parole: «danneggiata dal reato» alla riga successiva, inserire, in corrispondenza dell'elencazione di città riportata nella colonna di sinistra, le parole: «dal distretto di» e, in corrispondenza dell'elencazione a destra, inserire le parole: «al distretto di».

Conseguentemente, sopprimere nella colonna di sinistra la preposizione: «da» e nella colonna di destra la preposizione: «a».

Tab.1

IL RELATORE

BUCCIERO. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento Tab.1 vorrei far presente che «distretto» è entità maggiore di «sede di capoluogo», pertanto sarebbe più corretta la dizione: «dalla sede del distretto di... alla sede del distretto di...».

MILIO, *relatore alla Commissione*. Senatore Bucciero, la modifica che ho proposto porta ulteriore chiarezza dal momento che comunque nel contesto del disegno di legge si parla di distretto.

In merito alla sua proposta, le faccio notare che nella formulazione delle tabelle contenute nei disegni di legge precedentemente esaminati in sede referente era prevista la dizione «dal distretto di... al distretto di...», che mi sembra tecnicamente ineccepibile.

PRESIDENTE. Concordo con il relatore; la dizione dell'emendamento Tab.1 mi sembra più tecnica.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

È approvato.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia*). - I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'art 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 11-bis.

(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia)

1. I procedimenti in cui il magistrato della Direzione nazionale antimafia assume la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Roma.

2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del Codice, al magistrato della Direzione nazionale antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.

3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.

4. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”».

2.1

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la parola: «inserire» con le altre: «è inserito».

2.2

IL RELATORE

BUCCIERO. Il mio emendamento non fa che riproporre il testo che avevo presentato in sede referente.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 per le stesse osservazioni già sviluppate in sede referente che potrei anche ribadire: per un problema di omogeneità, per evitare di eccepire continuamente sul principio del giudice naturale, per mantenere la giurisdizione per così dire ordinaria che riguarda tutti gli altri giudici non appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e cioè privilegiare il luogo del commesso reato omogeneamente a quanto previsto per i giudici ordinari.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Competenza e termini*). - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da intendersi già illustrato.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Art. 4. - (Competenza e termini)».

3.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. L'articolo 8, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, la competenza appartiene al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di corte di appello più vicino ed il cui territorio non coincida nemmeno in parte con quello dei predetti uffici giudiziari militari».

4.0.1

IL GOVERNO

MILIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.1 e anzi devo dire che avremmo dovuto provvedere in Commissione; ringraziamo il sottosegretario Brutti di averlo suggerito e il Governo di averlo proposto per rendere la giurisdizione militare ulteriormente omogenea a quella ordinaria.

BUCCIERO. Volevo dire solo che il criterio però è diverso da quello del testo del disegno di legge, cioè non è omogeneo.

FOLLIERI. Il criterio è quello della corte di appello del distretto più vicino.

BUCCIERO. Siccome avete fatto tutta una discussione sulla mia proposta nel campo civile, che avete voluto adeguare per renderlo omogeneo al campo penale, mi ricordavo questa osservazione e la faccio in questa sede sull'emendamento presentato dal Governo.

GRECO. Vorrei aggiungere una domanda al rappresentante del Governo: l'emendamento così come formulato (il criterio della corte di appello più vicina) non fa sorgere anche il problema della reciprocità, non ci fa rimanere nel sospetto? Secondo me bisognerebbe trovare un criterio diverso, così come abbiamo fatto per la magistratura ordinaria, o per lo meno applicare lo stesso criterio.

BUCCIERO. È la tabella lo stesso criterio.

GRECO. Allora bisognerebbe fare una tabella.

BERTONI. Colleghi, sto considerando che non sapete com'è la giurisdizione militare.

SCOPELLITI. Allora ce lo dica lei com'è, senatore Bertoni.

GRECO. Sappiamo che è diversa, ma in questo caso mi pongo il problema se non sia il caso di correggere e subemendare l'emendamento del Governo facendo un'apposita tabella, individuando gli otto distretti, e stabilendo eventualmente il principio del cosiddetto serpentone o della circolarità che abbiamo applicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale come novellato.

SCOPELLITI. Il senatore Greco conosce i distretti militari!

PRESIDENTE. Vi prego, questa è la sede in cui dovrebbero materializzarsi accordi e proposte.

SCOPELLITI. Non possiamo accantonare l'emendamento 4.0.1?

GASPERINI. Mi sembra come «Il Capitale» di Marx che tutti vogliono commentare ma nessuno ha letto.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Potremmo accantonare l'emendamento oppure integrarlo richiamando lo stesso criterio adottato nell'articolo 11 del codice di procedura penale ovvero la tabella che però certamente non coincide.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Come sapete la giustizia militare non è di competenza del Ministero della giustizia ma del Ministero della difesa. L'emendamento 4.0.1 è stato redatto avendo esplicitamente presente la struttura e le caratteristiche degli assetti e della distribuzione della giustizia militare. Il Governo si permette di insistere per la votazione di tale emendamento.

RUSSO. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e mi dichiaro favorevole all'emendamento; in alternativa si dovrebbe redigere un'altra tabella che segua gli stessi criteri. Se valutata, questa possibilità potrebbe essere un modo per semplificare.

BUCCIERO. Mi sembrava pacifica come conseguenza e lasciamo decidere a voi il criterio.

Il fatto che siano pochi, signor Ministro, mi induce a valutare un rischio maggiore sugli effetti della reciprocità.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Sono pochi e quindi c'è difficoltà a congegnare la tabella.

CIRAMI. Signor Presidente, le corti di appello sono tre, quindi non c'è bisogno di predisporre una tabella. Non dobbiamo avere riguardo ai tribunali territoriali ma alle corti di appello: ce n'è una per il Nord d'Italia, una per il Centro ed una per il Sud, che si trova a Napoli e che giudica, per esempio, per i fatti che avvengono in Sicilia. Propongo che il testo rimanga così com'è.

BERTONI. Se mi posso permettere, non può restare così per un'altra ragione. Riguardando la norma i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la corte militare di appello, bisognerebbe dire: «riguardanti i magistrati militari, che siano indagati o che siano parte offesa, la competenza appartiene al giudice, ugualmente competente per materia», con la medesima formula usata per i giudici ordinari.

PRESIDENTE. Allora quella specificazione ulteriore è ultronea?

BERTONI È ultronea e anche equivoca, perchè chissà se può comprendere le procure. È meglio dire: «magistrati militari».

Sono favorevole all'emendamento se corretto in questo modo.

CIRAMI. In base alla legge esiste la sola corte d'appello di Roma, mentre a Verona e a Napoli risiedono delle sedi distaccate.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rende conto dell'effettività del problema e della necessità di un approfondimento. Considerata però l'urgenza del provvedimento, se non si riesce a definire subito la questione, preferirebbe ritirare l'emendamento piuttosto che ritardare il cammino del disegno di legge.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul testo dell'emendamento, dove si legge: «...presso la corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa...».

Se l'emendamento viene ritirato, ci verremmo a trovare nella situazione in cui i magistrati di una sezione distaccata della corte potrebbero essere giudicati da magistrati della medesima sezione distaccata.

La proposta del Governo mira a garantire un minimo di chiarezza; in sostanza si dice: «badate che Napoli non può giudicare Napoli, ma Roma o Verona». L'emendamento mi sembra praticabilissimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, posto che i lavori d'Aula ci incalzano e che dal dibattito mi sembra emerga l'esigenza di una maggiore riflessione sull'argomento, propongo di accantonare l'esame dell'emendamento.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

